

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1293 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato IV****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ⁽²⁾ definisce, tra l'altro, gli elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013 e il certificato sanitario richiesto per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro di cani, gatti e furetti da territori e paesi terzi.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è stato integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016 ⁽³⁾ e si applica pienamente alla Norvegia allo stesso modo che agli Stati membri dell'UE.
- (3) La Norvegia figura nell'elenco dell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. La decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016 disciplina i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti dalla Norvegia. È pertanto necessario cancellare la Norvegia dall'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (4) È inoltre necessario che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» figuri con la nuova denominazione nell'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (5) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce, tra l'altro, che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono rispettare le misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, dello stesso regolamento ed essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario. L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione stabilisce il modello di certificato sanitario.
- (6) A seguito del riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione ⁽⁴⁾, la Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 ⁽⁵⁾ che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani. Il regolamento delegato (UE) 2018/772 ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2018.

⁽¹⁾ GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 178 del 28.6.2013, pag. 109).

⁽³⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2017] (GUL 300 del 16.11.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* (GUL 296 del 15.11.2011, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GUL 130 del 28.5.2018, pag. 1).

- (7) L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) Nel modello di certificato sanitario dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 dovrebbero pertanto essere sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (10) Al fine di evitare perturbazioni negli spostamenti di cani, gatti e furetti, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 ⁽²⁾ della Commissione, dovrebbe essere autorizzato fino al 28 febbraio 2020.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è così modificato:

- 1) nell'allegato II, la parte 1 è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) nell'allegato II, la parte 2 è sostituita dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) nell'allegato IV, la parte 1 è sostituita dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2020 gli Stati membri autorizzano l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2019 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 26).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

«PARTE 1

**Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 576/2013**

Codice ISO	Territorio o paese terzo
AD	Andorra
CH	Svizzera
FO	Isole Fær Øer
GI	Gibilterra
GL	Groenlandia
IS	Islanda
LI	Liechtenstein
MC	Monaco
SM	San Marino
VA	Stato della Città del Vaticano»

ALLEGATO II

«PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
AC	Isola dell'Ascensione	
AE	Emirati arabi uniti	
AG	Antigua e Barbuda	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AW	Aruba	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BB	Barbados	
BH	Bahrein	
BM	Bermuda	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	
BY	Bielorussia	
CA	Canada	
CL	Cile	
CW	Curaçao	
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
HK	Hong Kong	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
KN	Saint Kitts e Nevis	
KY	Isole Cayman	
LC	Santa Lucia	
MS	Montserrat	
MK	Macedonia del Nord	
MU	Maurizio	
MX	Messico	
MY	Malaysia	

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
NC	Nuova Caledonia	
NZ	Nuova Zelanda	
PF	Polinesia francese	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena	
SX	Sint Maarten	
TT	Trinidad e Tobago	
TW	Taiwan	
US	Stati Uniti d'America	AS — Samoa americane GU — Guam MP — Isole Marianne settentrionali PR — Portorico VI — Isole Vergini americane»
VC	Saint Vincent e Grenadine	
VG	Isole Vergini britanniche	
VU	Vanuatu	
WF	Wallis e Futuna	

Allegato III

«PARTE 1

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2. a.
			I.3. Autorità centrale competente	
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine		I.12. Luogo di destinazione	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE		
		I.17. Numero/i CITES		
I.18. Descrizione del prodotto			I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619	
			I.20. Quantità	
I.21. Temperatura dei prodotti			I.22. Numero totale di colli	
I.23. Numero del sigillo/del container			I.24. Tipo di imballaggio	

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

I.25. Prodotto certificato per: Animali da compagnia ☐						
I.26. Per transito verso un paese terzo				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		
I.28. Identificazione del prodotto						
Specie (nome scientifico)	Sesso	Colore	Razza	Numero di identificazione	Sistema di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]

**Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 576/2013**

PAESE

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale ⁽¹⁾/veterinario autorizzato dall'autorità competente ⁽¹⁾ di <i>(inserire il nome del territorio o del paese terzo)</i> certifica che: <u>Scopo/natura del viaggio, certificato dal proprietario:</u>		
	II.1.	l'allegata dichiarazione ⁽²⁾ , corredata della necessaria documentazione ⁽³⁾ , del proprietario o della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale degli animali, stabilisce che gli animali indicati nella casella I.28 accompagneranno il proprietario o detta persona fisica entro cinque giorni dall'effettuazione di tale movimento, che tale movimento non è finalizzato alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che durante tale movimento a carattere non commerciale gli animali resteranno sotto la responsabilità	
(¹)		[del proprietario;]	
(¹) o		[della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale degli animali;]	
(¹) o		[della persona fisica designata da un vettore incaricato dal proprietario di provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale degli animali;]	
(¹)	II.2.	gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero massimo di cinque;]	
(¹) o	II.2.	gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero superiore a cinque, hanno più di sei mesi e partecipano a competizioni, mostre o eventi sportivi o ad un allenamento finalizzato a tali eventi e il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 ha dimostrato ⁽³⁾ che gli animali sono	
(¹)		[iscritti per partecipare ad un simile evento;]	
(¹) o		[registrati presso un'associazione che organizza tali eventi;]	
	<u>Certificato di vaccinazione contro la rabbia e test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:</u>		
(¹)	II.3.	gli animali indicati nella casella I.28 hanno meno di dodici settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra dodici e sedici settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 ⁽⁴⁾ , e	
	II.3.1	il territorio o il paese terzo di origine degli animali di cui alla casella I.1 figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e lo Stato membro di destinazione di cui nella casella I.5 ha informato la popolazione che il movimento di tali animali verso il suo territorio è autorizzato, e gli animali sono accompagnati	
(¹)	II.3.2	dall'allegata dichiarazione ⁽⁵⁾ del proprietario o della persona fisica di cui al punto II.1 attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia;]	
(¹) o	II.3.2	dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e si può stabilire che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013;]	
(¹) o/e	II.3.	gli animali indicati nella casella I.28 avevano almeno dodici settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria ⁽⁴⁾ eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente ⁽⁶⁾ ; nonché	
(¹)	II.3.1	gli animali indicati nella casella I.28 provengono da un territorio o un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, direttamente, o attraverso un territorio o un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 ⁽⁷⁾ , e i dati dell'attuale vaccinazione antirabbica figurano nella tabella sottostante;]	

**Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 576/2013**

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

(¹) o [II.3.1] gli animali indicati nella casella I.28 provengono da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione o sono destinati a transitarvi e un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia (⁸), eseguito su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente alla data indicata nella tabella sottostante non meno di 30 giorni dopo la precedente vaccinazione e almeno tre mesi prima della data del rilascio del presente certificato, ha dimostrato un titolo di anticorpi pari o superiore a 0,5 UI/ml (⁹) e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente (⁶), e i dati dell'attuale vaccinazione antirabbica e la data del campionamento per il test della risposta immunitaria sono indicati nella seguente tabella:

Trasponditore o tatuaggio		Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data del prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]
Codice alfanumerico dell'animale	Data di impianto e/o di lettura (¹⁰) [gg/mm/aaaa]				dal [gg/mm/aaaa]	al [gg/mm/aaaa]	

]]

Attestato di trattamento antiparassitario:

(¹) [II.4.] i cani indicati nella casella I.28 sono destinati a uno Stato membro elencato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione e sono stati sottoposti a trattamento contro *Echinococcus multilocularis*, e i dati del trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione (¹¹) (¹²) (¹³) figurano nella seguente tabella.]

(¹) o [II.4.] i cani indicati nella casella I.28 non sono stati trattati contro *Echinococcus multilocularis* (¹¹).]

Numero del trasponditore o del tatuaggio del cane	Trattamento anti-echinococcus		Veterinario incaricato
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma

]]

**Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 576/2013**

PAESE

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	---	-------

Note:

a) Il presente certificato è relativo a cani (*Canis lupus familiaris*), gatti (*Felis silvestris catus*) e furetti (*Mustela putorius furo*).

b) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale fino alla data dei controlli documentali e d'identità ai luoghi di ingresso designati dei viaggiatori nell'Unione (disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.

Il presente certificato è valido per ulteriori movimenti verso altri Stati membri fino alla prima tra queste scadenze: un totale di quattro mesi dalla data dei controlli documentali e d'identità oppure fino alla scadenza della validità della vaccinazione antirabbica oppure fino a quando le condizioni relative ad animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 cessano di applicarsi. Si noti che alcuni Stati membri hanno comunicato che il movimento verso il loro territorio di animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 non è autorizzato. Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Parte I:

Casella I.5: *Destinatario*: indicare lo Stato membro di prima destinazione.

Casella I.28: *Sistema di identificazione*: scegliere fra trasponditore o tatuaggio.

Numero d'identificazione: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.

Data di nascita/razza: dichiarata dal proprietario.

Parte II:

(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.

(²) La dichiarazione di cui al punto II.1 è allegata al certificato ed è conforme al modello e ai requisiti supplementari di cui all'allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(³) La documentazione di cui al punto II.1 (ad esempio carta d'imbarco, biglietto d'aereo) e al punto II.2 (ad esempio conferma d'iscrizione all'evento, prova della registrazione) è consegnata su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b) delle note.

(⁴) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

(⁵) La dichiarazione di cui al punto II.3.2 da allegare al certificato è conforme ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue indicati nell'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(⁶) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.

(⁷) La terza opzione è subordinata alla condizione che il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 fornisca, su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b), una dichiarazione attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale durante il transito attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Tale dichiarazione è conforme ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

**Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 576/2013**

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(⁸) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1: — deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione; — deve misurare un livello di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml di siero; — deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm); — non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione. Al certificato si allega una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati del test degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1. (⁹) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati dei test di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.3.1. (¹⁰) In combinato disposto con la nota (6), la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un trasponditore o mediante un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, i test effettuati su tali animali. (¹¹) Il trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.4 deve: — essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani in uno degli Stati membri o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878; — consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate. (¹²) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento, se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista in uno degli Stati membri o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. (¹³) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati dei trattamenti se somministrati dopo la data della firma del certificato per ulteriori movimenti verso altri Stati membri come indicato alla lettera b) delle note e in combinato disposto con la nota (11).		
Veterinario ufficiale/Veterinario autorizzato Nome e cognome (in stampatello): Indirizzo Telefono: Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:		

**Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti
verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 576/2013**

PAESE

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Visto dell'autorità competente (non richiesto se il certificato è firmato da un veterinario ufficiale) Nome e cognome (in stampatello): Indirizzo Telefono: Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:			
Funzionario presso i luoghi di ingresso dei viaggiatori (per ulteriori movimenti verso altri Stati membri) Nome e cognome (in stampatello): Indirizzo Telefono: Indirizzo di posta elettronica: Data di completamento dei controlli documentali e d'identità: Titolo: Firma: Timbro:»			